



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

DIVISIONE V "ACQUA BENE COMUNE"

All' Ing. Luciano Bonci
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

c.a. Ing. Francesca Piva

Oggetto: Chiarimenti applicazione normativa monitoraggio acque - D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. Rif. nota prot. n. 2021/25257 del 17/05/2021.

Si riscontra la nota in oggetto con la quale codesto Istituto, sulla base delle risposte fornite dalle Agenzie regionali ambientali tramite la compilazione del questionario, proposto da ISPRA, sull'applicazione, sul territorio nazionale, delle disposizioni sul monitoraggio e classificazioni relativi alla Direttiva 2000/60 e al Decreto n. 260/2010, che hanno evidenziato la disomogeneità di applicazione della suddetta normativa a livello regionale, richiama la necessità che lo scrivente Ministero "fornisca indicazioni per assicurare una omogeneità metodologica a livello nazionale" e si forniscono i chiarimenti relativi ai singoli punti evidenziati.

Con riferimento al monitoraggio e alla classificazione dello stato chimico, si evidenzia che il decreto legislativo 152/2006, come modificato dal d.lgs. 219/10 e dal d.lgs. 172/2015, conferisce ad ISPRA le funzioni di coordinamento dell'applicazione di metodi analitici conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. In particolare, l'art.78-*quinquies* "Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee", stabilisce che l'ISPRA assicuri che i metodi di analisi, utilizzati dal sistema agenziale ai fini del programma di monitoraggio chimico delle acque superficiali e sotterranee, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di alte norme equivalenti internazionalmente accettate.

E' altresì affidata a ISPRA la verifica della rispondenza dei metodi ai requisiti *minimi di prestazione* e la verifica della comparabilità dei risultati analitici dei laboratori del sistema agenziale.

Al riguardo codesto istituto ha provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei metodi analitici di cui all'articolo 16 della legge 167/2017, rispondenti ai suddetti requisiti, che devono essere utilizzati per il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Per quanto riguarda gli esiti del questionario proposto si riportano di seguito le indicazioni dello scrivente Ministero, secondo la normativa vigente.

1. Classificazione stato chimico: 12 nuove sostanze prioritarie D.Lgs. n. 172/2015 Tab. 1/A

Dal questionario è emerso che il D.Lgs. n. 172/2015 non è stato correttamente interpretato per quanto riguarda la classificazione dello stato chimico e le 12 nuove sostanze prioritarie. Infatti ARPA/APPA hanno valutato lo stato chimico tenendo conto anche delle 12 nuove sostanze

ID Utente: 541
ID Documento: SuA_05-541_2021-0219
Data stesura: 16/06/2021

prioritarie, 7 ARPA/APPAs hanno classificato le 12 sostanze prioritarie separatamente, in 1 ARPA/APPAs non sono state proprio considerate le nuove sostanze prioritarie e in 2 la scelta non era ancora stata definita. Per quanto riguarda, invece, le sostanze PBT o di cui sono stati rivisti gli SQA, esse sono state considerate all'interno della classificazione nella quasi totalità dei casi.

Ai sensi dell'art. 78, comma 2 lettera a), come modificato dal d.lgs. 172/2015, gli SQA per le sostanze individuate per cui sono stati definiti i nuovi SQA contrassegnati dai numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021.

Le 12 nuove sostanze devono essere monitorate a partire dal 22 dicembre 2018 per conseguire il buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027.

L'art. 78 decies, recante disposizioni specifiche per alcune sostanze, consente di presentare mappe supplementari che presentino separatamente le informazioni sullo stato chimico delle sostanze che si comportano come PBT, le nuove sostanze e quelle per cui sono stati definiti SQA più restrittivi.

2. Classificazione acque superficiali: modalità di utilizzo dei 2 trienni operativi

Dal questionario emerge che non c'è un criterio univoco nell'utilizzo dei 2 trienni di monitoraggio operativo per la classificazione sessennale. Prevalentemente viene utilizzato il secondo triennio affiancando la valutazione del trend in caso di non coerenza tra i dati dei due periodi; viene utilizzato anche solo l'ultimo triennio; in sole due ARPA/APPAs si considera la media dei due trienni; infine, in alcuni casi, si utilizza un approccio misto o al momento dell'indagine non era ancora stata definita una proposta di metodologia.

3. Sessennio di monitoraggio utilizzato ai fini della classificazione

Si è riscontrata molta disomogeneità tra le ARPA/APPAs nel considerare il sessennio di monitoraggio per la classificazione nel PdG 2021-2027. Tutte le regioni/province autonome dei distretti Fiume Po e Alpi Orientali e la Sicilia hanno utilizzato il sessennio 2014-2019; la Toscana indica il solo triennio 2016-2018, in quanto probabilmente per il successivo, 2019-2021, non riesce a dare risultati; le regioni del distretto Appennino Centrale, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, e la Campania dell'Appennino Meridionale, considerano il 2015-2020 (2014-2019 per i soli GW della Campania); nel distretto Appennino Meridionale la Puglia, il Molise e la Basilicata indicano il sessennio 2016-2021 e analogo periodo è riportato dalla Sardegna.

In riferimento alle modalità di monitoraggio e di classificazione dei corpi idrici superficiali, nell'ambito di un ciclo di pianificazione di durata sessennale, per un'efficace definizione dei programmi di monitoraggio si evidenziano le diverse finalità di classificazione regolate da specifiche tempistiche all'interno del suddetto ciclo come di seguito riportato.

I risultati della classificazione dei corpi idrici superficiali, ottenuti mediante l'applicazione dei sistemi di classificazione di cui all'allegato 1 parte terza del D.lgs. n. 152/2006, identificano:

- lo stato corrente di tutti i corpi idrici superficiali e
- qualsiasi variazione dello stato dei corpi idrici superficiali nel tempo in risposta ai programmi di misure.

Considerato che il Piano di Gestione del Bacino Idrografico (PGBI) stabilisce gli obiettivi ambientali per ciascun corpo idrico (gli obiettivi chiave prescritti dalla DQA 2000/60/CE sono di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico e di raggiungere un buono stato entro il 2021 o il 2027), si rileva che i risultati della classificazione, all'interno del processo del citato piano di gestione, siano quindi da utilizzare per:

- valutare se le misure attuate sono idonee per raggiungere i suddetti obiettivi ambientali o se sono necessarie ulteriori misure cioè le misure aggiuntive di cui all'art. 11.5 DQA. Valutazione richiesta dopo l'attuazione delle misure approvate di cui agli artt. 11.7 e 11.8 della DQA (entro il 2012 andavano attuate le misure del primo PGBI. Eventuali misure nuove o modificate rispetto al primo PGBI si attuano entro 3 anni dall'approvazione delle stesse);
- valutare se tali misure hanno consentito di raggiungere tali obiettivi ambientali (valutazione richiesta a fine ciclo pianificazione);
- agevolare la revisione delle pressioni e l'analisi degli impatti di cui all'art. 5.2 DQA richiesta due anni prima della pubblicazione del successivo PGBI rispetto a quello vigente. Questa revisione costituisce la base per sviluppare il successivo PGBI;
- facilitare l'identificazione di qualsiasi deterioramento dello stato e qualsiasi cambiamento a lungo termine derivante da una diffusa attività antropica che potrebbe portare a un deterioramento dello stato, a meno che non vengano prese le misure appropriate.

Pertanto, al fine di prevenire ai suddetti adempimenti, la classificazione di un corpo idrico va rivista nel tempo.

Nello specifico, con riferimento all'attuale ciclo di pianificazione 2016-2021, il calendario relativo alle principali finalità della classificazione è sintetizzato nella seguente tabella. Sommarientemente, in tabella, si riportano le indicazioni di massima sulle finalità e il periodo di monitoraggio in relazione alle finalità della classificazione. Resta, infatti, inteso che la seguente tabella potrebbe non essere esaustiva per risolvere tutte le criticità relative ai diversi casi specifici presenti sul territorio nazionale.

Tempistica classificazione	Finalità della classificazione	Indicazioni di massima sulle finalità e periodo di monitoraggio
Entro il 2019 - 2020	I risultati di classificazione aggiornati sono utilizzati per valutare se le misure, in particolare quelle nuove o modificate, approvate nel 2015 e attuate entro dicembre 2018 (art. 11.8 DQA) sono idonee per raggiungere gli obiettivi fissati al 2021. Qualora tali misure risultassero non idonee si applica l'art. 11.5 DQA	Il monitoraggio (in particolare quello operativo) è funzionale alla verifica dell'efficacia delle misure attuate. Di conseguenza alcuni EQB sono monitorati con cicli non superiori ai tre anni. Pertanto l'anno di monitoraggio su cui basare questa classificazione dipende dal CI, dal tipo di misure e momento di attuazione della stessa.
Dicembre/2019	I risultati di classificazione aggiornati sono utilizzati nella revisione delle pressioni e analisi	Il monitoraggio particolarmente indicato è quello di sorveglianza e il periodo utile a questa finalità è quello

	degli impatti (art. 5.2 DQA). Questa revisione costituisce la base per sviluppare il terzo PGBI.	che permette una classificazione che sia valida a dicembre 2019.
Dicembre/2021	I risultati di classificazione aggiornati sono utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati per dicembre 2021	Il periodo di monitoraggio utile a questa finalità è quello che permette una classificazione che sia valida a dicembre 2021.

Il rispetto delle tempistiche e delle finalità delle classificazioni riportate in tabella, determina, nel ciclo sessennale dei PGBI, l'elaborazione di un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo validi per classificazioni affidabili dei corpi idrici (a volte può risultare necessario definire anche programmi di monitoraggio di indagine). Pertanto la classificazione dei corpi idrici superficiali ha valore nella sua interezza e articolazione, così come sopra riportato.

Per quanto attiene, invece, il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici sotterranei, le disposizioni minime sono riportate nell'ambito del Decreto legislativo del 16 marzo 2009, n. 30 *“Attuazione della direttiva 2006/118/Ce, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”*.

In particolare, le caratteristiche dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, modalità e frequenze degli stessi, sono descritti nell'allegato 4 al su citato D.Lgs. n. 30/2009.

I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti all'interno di ciascun bacino idrografico devono comprendere:

a) **una rete per il monitoraggio quantitativo**: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato quantitativo per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato al D.Lgs. n.30/2009; il principale obiettivo è, quindi, quello di facilitare la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

b) **una rete per il monitoraggio chimico** che si articola in:

1. una rete per il monitoraggio di sorveglianza volta a:

- integrare e validare la caratterizzazione e la identificazione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato chimico per tutti i corpi idrici o gruppi-di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1 al d-Lgs. 30/2009;
- fornire informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall'attività antropica;
- indirizzare, in concomitanza con l'analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo.

Il monitoraggio di sorveglianza deve essere effettuato durante ogni periodo di pianificazione della gestione di un bacino idrografico e non può superare la periodicità' dei 6 anni prevista per la revisione e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini idrografici. Le regioni ne possono aumentare la frequenza in relazione ad esigenze territoriali.

La scelta di un'appropriata frequenza di monitoraggio di sorveglianza è generalmente basata sul modello concettuale e sui dati di monitoraggio delle acque sotterranee esistenti.

Qualora le conoscenze siano inadeguate e i dati non disponibili si deve fare riferimento alla tabella 2 delle frequenze del monitoraggio di sorveglianza di cui al capitolo 4.2.1 del citato allegato 4.

2. una rete per il monitoraggio operativo-volta a:

- stabilire lo stato di qualità di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici definiti a rischio;
- stabilire la presenza di significative e durature tendenze ascendenti nella concentrazione di inquinanti. Il monitoraggio operativo è richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale.

Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno. Per quanto attiene le frequenze di monitoraggio, esse si basano sul modello concettuale dell'acquifero e sui dati esistenti sulle acque sotterranee, qualora le informazioni siano insufficienti si deve fare riferimento alla tabella 3 delle frequenze di monitoraggio di cui al capitolo 4.2.2 del citato allegato 4.

Alla luce di quanto sopra, si specifica che la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, secondo le indicazioni dell'articolo 4 e dell'allegato 5 al D.LGS n.30/20009, deve essere eseguita solo per i corpi idrici sotterranei identificati come a rischio e in relazione a ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a definirlo a rischio. I corpi idrici sotterranei non a rischio sono automaticamente classificati come in buono stato.

La valutazione dello stato chimico viene effettuata utilizzando i dati del monitoraggio di sorveglianza disponibili e i dati di monitoraggio operativo raccolti durante tutto il periodo della durata del Piano di gestione e deve essere eseguita alla fine di un ciclo sessennale. La classificazione dello stato chimico alla fine di ogni ciclo deve essere in grado di riflettere anche l'efficacia dei programmi di misure eventualmente stabiliti ed attuati.

Infine, per quanto attiene la classificazione dello stato quantitativo e delle frequenze del monitoraggio dei dati a supporto, si ritiene esaustiva la linea guida redatta da codesto Istituto n.157 del 2017 "*Criteri tecnici per la valutazione dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei*"

4. Monitoraggio di sorveglianza: utilizzo dei dati nel caso di monitoraggio replicato nel sessennio

Non esiste un criterio univoco per l'utilizzo dei dati per la classificazione sessennale nel caso di monitoraggio di sorveglianza replicato per più di anno. I criteri indicati dalle ARPA/APPA sono diversi: esistono al momento degli indirizzi che derivano da condivisione/coordinamento con le Autorità di Distretto.

La normativa vigente per i corpi idrici superficiali e sotterranei indica di effettuare un anno di monitoraggio di sorveglianza nell'ambito di un ciclo sessennale di pianificazione del PGBI. Bisognerebbe conoscere le finalità della replica per più di un anno del monitoraggio di sorveglianza per fornire indicazioni specifiche. Pertanto si ritiene che non sia possibile fornire indicazioni valide a livello nazionale.

5. Inquinanti specifici Tab 1/B: classificazione stato ecologico corpi idrici fluviali

Nella classificazione degli elementi di tab. 1/B D.Lgs. n. 172/15, la classe di buono viene attribuita nella maggioranza dei casi (9 su 11 risposte pervenute) per confronto con il LOQ

strumentale e non con il “LOQ normativo” corrispondente al 30% del SQA-MA (opzione considerata al fine di evitare differenze imputabili alle diverse performance analitiche).

La situazione rappresentata non è conforme alla normativa vigente poiché, ai sensi del paragrafo A.2.8 bis, lettera A , punto 1, lettera b), il limite di quantificazione dei metodi analitici utilizzati deve essere uguale al 30% del valore dell’SQA. Per quanto riportato in premessa si deve far riferimento all’elenco dei laboratori dotati delle metodiche adeguate, pubblicato da ISPRA, ai sensi della legge 167/2017, nel proprio sito internet istituzionale al seguente link: <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/acqua/attuazione-art-16-della-legge-20-novembre-2017-n-167>, comunicato alle Regioni e alle Autorità di distretto con nota circolare prot. n. 27171 del 16/03/2021.

Metodologia classificazione potenziale ecologico

La maggior parte delle ARPA/APPA ha applicato la metodologia di classificazione del potenziale ecologico, anche se in alcuni casi solo parzialmente o sperimentalmente, con riferimento soprattutto all’applicazione del metodo Praga. E’ stato evidenziato, da parte di più ARPA/APPA, la necessità di un unico documento che raccolga le indicazioni del DD 341/2016 STA del 2016 e le integrazioni che si sono susseguite negli anni.

Si evidenzia che la metodologia di cui al DD 341/STA illustra la classificazione del potenziale ecologico per le acque fluviali e lacustri, basata sulle indicazioni della normativa vigente e di quanto sviluppato sull’argomento in ambito comunitario CIS. Come noto alle Autorità di distretto e Regioni, tale metodologia è stata trasmessa alla Commissione nell’ambito della procedura Eu Pilot 7304/15/ENVI ed è stato comunicato che sarebbe stata attuata entro dicembre 2019 sull’intero territorio nazionale. La trasmissione di tale metodologia ha consentito di superare la relativa criticità evidenziata nel suddetto Pilot. Inoltre, in sede di riscontro alla Commissione rispetto alla violazione n. 7 del più recente EU PILOT 9722/20/ENVI, è stato nuovamente sottolineato che tale metodologia è applicata sull’intero territorio nazionale. Appare pertanto evidente come non possano essere ancora contemplati casi parziali o sperimentali di applicazione della suddetta metodologia.

Infine, si evidenzia che tale metodologia e i principali risultati di validazione della stessa sono reperibili al seguente link <https://www.minambiente.it/pagina/normativa-tecnica-l-identificazione-e-la-classificazione-dei-corpi-idrici-fortemente>

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento sui diversi argomenti trattati e si inviano Cordiali Saluti.

Il Dirigente della Divisione
Dott.ssa Barbara G. Burzotta

Funzionario referente
Dr.ssa Fiorella Aste
Telefono 3402818001

Assistenza tecnica
Dr. Silverio Abati
Dr.ssa Valentina Galanti

Ing. Camilla Mignuoli